



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE  
SOCIALI E DEL LAVORO  
Dipartimento Famiglia e Politiche sociali  
Servizio 2° Coordinamento Distretti e Servizi Socio Sanitari – Ufficio Piano

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;

**VISTO** il D.P.R. n. 370 del 28.06.10 con il quale è stata modificata la configurazione delle strutture dipartimentali con le relative competenze;

**VISTO** il D.P.Reg. del 18.01.13, n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. del 05.12.09, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni”;

**VISTA** la legge regionale 09.05. 1986, n. 22;

**VISTO** il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione 29.06.1988 con il quale sono stati approvati, a norma dell'art. 19 della legge suddetta, gli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali;

**VISTO** il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

**VISTO** il D.D.R. n. 143 del 19.01.2006 con il quale all'Ente COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS è stato iscritto al n. 1817 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Minori e la tipologia Comunità alloggio per una struttura sita in S. Giovanni Gemini Via V. Veneto, 77;

**VISTA** l'istanza con la quale il legale rappresentante chiede il trasferimento dell'attività assistenziale nella nuova sede di S. Giovanni Gemini Corso Umberto I, 523 piano secondo;

**CONSIDERATO** che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di cui ai citati provvedimenti presidenziali;

**VISTO** il parere reso dal Comune di S. Giovanni Gemini con nota n. 17199 del 23.12.2015;

**VISTO** il parere igienico-sanitario reso con nota 47594 del 17.12.2015 dall'A.S.P. n. 1 di Agrigento;

**RITENUTO** che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

## DECRETA

**ART. 1** Per quanto indicato in premessa il D.D.R. n. 143 del 19.06.2006 è revocato. Pertanto l'Ente COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS è cancellato dal n. 1817 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della legge regionale 22/86.

**ART. 2** L'Ente COOPERATIVA SOCIALE VIVA SENECTUS con sede legale in Cammarata Via Siena è iscritto al n. 4282 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso la Comunità alloggio sita in S. Giovanni Gemini Corso Umberto I, 523 piano secondo e per una ricettività di n. 10 unità.

**ART. 3** L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, in rapporto all'utenza accolta nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

**ART. 4** Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.3.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n. 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia, ove necessario, delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. Tale comunicazione dovrà, altresì, essere fornita anche all'amministrazione comunale territorialmente competente con riguardo sia agli ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

**ART. 5** Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

**ART. 6** Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

**ART. 7** Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

**ART. 8** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

Palermo, 8 GEN. 2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Felicia Guastella)

